

Delibera n. 141/2018

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2019.

L'Autorità, nella sua riunione del 19 dicembre 2018

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: d.l. n. 201/2011), e, in particolare, il comma 6, come modificato dall’articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: d.l. n. 109/2018), che dispone che *“All’esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all’esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge si provvede (...) b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato”*;

VISTO il quadro normativo di riferimento vigente in materia di competenze e attività attribuite all’Autorità, composto, in particolare, oltre che dalla norma istitutiva di cui al citato articolo 37 del d.l. n. 201/2011, da: - il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; - la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; - il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo; - il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; - il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con

autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; - la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico e s.m.i.; - il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; - l'articolo 24, comma 5-bis del "Codice della Strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; - gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"; - l'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. Destinazione Italia), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree; - il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"; - l'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; - l'articolo 1, commi da 11-bis a 11-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" in materia di diritti aeroportuali; - il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus"; - il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico"; - il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne"; - l'articolo 10, comma 3, lettera n), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124"; - l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; - l'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni

urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; l’articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari; l’articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), del d.l. n. 109/2018;

- VISTO** l’art. 16, comma 1-bis, del citato d.l. n. 109/2018 che assegna all’Autorità ulteriori trenta unità di personale di ruolo;
- VISTO** il “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”, approvato con delibera dell’Autorità n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Pianta organica dell’Autorità approvata con delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014, aggiornata a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 69;
- VISTA** la delibera n. 75/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto “*Contributo al finanziamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Ricognizione delle competenze dell’Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere*” con la quale, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2017 relativa al contributo di funzionamento dell’Autorità ed ai criteri per l’individuazione della platea dei soggetti tenuti alla contribuzione, è stata definita la ricognizione a quella data delle competenze e delle attività, previste dalla legge, per le quali l’Autorità aveva concretamente avviato l’esercizio delle stesse;
- VISTA** la delibera 24 ottobre 2018 del Presidente del Comitato centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi avente ad oggetto il “Versamento per l'anno 2019 del contributo di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori”;
- VISTO** il bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato dal Consiglio dell’Autorità il 19 dicembre 2018, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, e preso atto, pertanto, del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell’Autorità;
- CONSIDERATO** che l’Autorità ha improntato la propria azione al contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative a riguardo (c.d. *spending review*);
- CONSIDERATO** che il contributo di cui al citato articolo 37, comma 6, lettera b), del d.l. n. 201/2011 costituisce per legge l’unica fonte di entrata dell’Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;

- CONSIDERATO** che le modifiche introdotte al citato articolo 37, comma 6, in materia di contributo per il funzionamento dell’Autorità hanno precisato la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo, hanno previsto espressamente soglie di esenzione in ragione del fatturato e hanno specificato che il computo del fatturato debba evitare duplicazioni di contribuzione;
- VISTA** la delibera n. 116/2018 del 23 novembre 2018 con la quale, a seguito delle modifiche legislative introdotte dal d.l. n. 109/2018, è stata disposta la riapertura della consultazione pubblica già avviata, precedentemente all’introduzione delle stesse, con delibera n. 92/2018, sottoponendo a consultazione il documento concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2019, aggiornato a seguito del mutato quadro normativo;
- TENUTO CONTO** che, rispetto al criterio di individuazione dei soggetti tenuti alla contribuzione che esercitano servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, si è ritenuto opportuno comunicare alle associazioni di categorie maggiormente rappresentative delle imprese del settore, l’avvio della consultazione, per assicurare la massima partecipazione alla stessa, sollecitando, in particolare, le osservazioni sulla capacità di carico dei veicoli individuata quale criterio presuntivo per una adeguata perimetrazione dei soggetti del settore dell’autotrasporto tenuti alla contribuzione;
- TENUTO CONTO** che, in relazione ai profili di cui sopra, nelle more della definizione della consultazione pubblica, si è ritenuto altresì di avviare un’interlocuzione con l’Albo nazionale degli autotrasportatori e con la società UIRNet SpA, in qualità di soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale ai sensi del citato articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- RILEVATO** che, nell’ambito della suddetta interlocuzione, l’Autorità ha acquisito da UIRNet SpA con nota protocollo ART n. 10461/2018 del 5 dicembre 2018, il dato riferito ai veicoli con capacità di carico con massa complessiva superiore ai 26.000 chilogrammi adibiti al trasporto conto terzi;
- RILEVATO** che, allo stato, non risultano resi disponibili i dati relativi al numero di veicoli con capacità di carico con massa complessiva superiore ai 26.000 chilogrammi adibiti al trasporto conto proprio né quelli relativi al numero delle imprese di autotrasporto che dispongano dei suddetti mezzi;
- VISTE** le osservazioni pervenute nel corso della consultazione di cui alle sopra citate delibere n. 92/2018 e n. 116/2018, pubblicate sul sito *web* istituzionale dell’Autorità;

RITENUTO

che non siano accoglibili le osservazioni pervenute volte a contestare la determinazione dei soggetti tenuti alla contribuzione, in quanto:

- le contestazioni relative all'individuazione di operatori di settori che non ricadrebbero nell'ambito delle competenze regolatorie dell'Autorità oppure che non sarebbero destinatari diretti della regolazione ma solo utenti/beneficiari delle infrastrutture su cui è intervenuta la regolazione, si basano o su pronunce del giudice amministrativo di primo grado, peraltro non definitive in quanto oggetto di appello, fondate sul previgente quadro normativo o, comunque, su una interpretazione non condivisibile della disposizione normativa; quest'ultima ha infatti ben chiarito il perimetro dei soggetti tenuti alla contribuzione, ricomprendendovi gli operatori economici del settore del trasporto - sia gestori delle infrastrutture che erogatori dei servizi - per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato di riferimento l'esercizio delle proprie attività e competenze, per esse dovendosi intendere tutte le *"competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3"*, e le *"altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge"*, e non solo quelle prettamente regolatorie. Nel caso del trasporto merci su strada poi, con riferimento all'osservazione per la quale l'attività dell'Autorità non riguarderebbe il *"mercato"* in cui i trasportatori operano, occorre chiarire che i presupposti che la legge prevede per l'imposizione fiscale sono essenzialmente due tra loro collegati: il primo, primario e di carattere soggettivo, è che gli operatori economici devono essere operanti nel settore del trasporto; il secondo, di carattere oggettivo, è che l'Autorità deve avere avviato, nel mercato in cui essi operano, la propria attività. E' del tutto evidente che il *"mercato"*, nel caso di specie, è un sottoinsieme del *"settore del trasporto"* ed è sostanzialmente caratterizzato e qualificato dall'infrastruttura che l'operatore utilizza per il suo core business. Ciò chiarito, deve ribadirsi, con riguardo al presupposto di carattere oggettivo, che l'attività dell'Autorità concernente l'infrastruttura stradale, nonché quella relativa all'accesso ai terminal ferroviari, portuali o aeroportuali, è senz'altro un'attività sussumibile nel sottosettore del trasporto stradale. Si consideri altresì che l'allegata deliberazione non sottopone a imposizione tutti i trasportatori di merci, come pure potrebbe sulla base della norma, ma solo quelli che erogano *"servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti"*, ossia coloro che, nell'ambito del sottosettore *"trasporto stradale"* svolgono un'attività che contempla non solo l'accesso in via principale all'infrastruttura autostradale ma anche e in via complementare, ai terminal di altre infrastrutture, pure regolate, come nel caso del trasporto combinato di merci disciplinato dalla direttiva 92/106/CEE e s.m.i. Infine dev'essere sgombrato il campo dall'equivoco sul quale basano le osservazioni che qualificano come

“liberalizzato” il settore e ne deducono la preclusione di intervento dell’Autorità. A prescindere da ogni considerazione sulla fallacia, sul piano economico giuridico, della tesi che ritiene incompatibile la liberalizzazione con la regolazione, la cennata osservazione si risolve, a ben vedere, nella contestazione della legge, che chiaramente sottopone a contribuzione gli operatori del “settore dei trasporti” senza alcun riferimento a situazioni di monopolio o alla natura pubblica del servizio erogato;

- in relazione all’asserita esclusione degli operatori dei settori nei confronti dei quali l’Autorità ha solo posto in consultazione propri atti, il nuovo quadro normativo ha confermato che l’attività, esercitata dall’Autorità, rilevante ai fini dell’assoggettamento alla contribuzione, debba riferirsi all’esercizio delle competenze o al compimento delle attività previste dalla legge sin dalla fase di avvio della stessa ed estesa a tutti gli operatori del mercato;
- l’asserito implicito riconoscimento da parte della stessa Autorità dell’esclusione di alcuni settori del trasporto dall’onere contributivo, che sarebbe desumibile dalla sospensione di tale onere originariamente prevista per la contribuzione 2019 e contenuta nel documento posto in consultazione con la delibera n. 92/2018, è privo di fondamento atteso che la sospensione si giustificava, nel previgente quadro normativo, in ragione delle intervenute pronunce del giudice di primo grado, nelle more della definizione del contenzioso in essere;

RITENUTO che non siano accoglibili le osservazioni relative alla soglia di esenzione e all’introduzione di franchigia, alla luce del disposto normativo che ha confermato la possibilità per l’Autorità di prevedere soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato e non fa, invece, alcuna riferimento alla possibile introduzione di franchigie;

RITENUTO che le osservazioni volte a contestare la presenza di soglie di esenzione, nell’ambito del settore dell’autotrasporto, legate al tonnellaggio dei veicoli in disponibilità delle medesime imprese, non siano meritevoli di accoglimento in quanto il limite di 26.000 chilogrammi di capacità di carico previsto non introduce una soglia di esenzione per il versamento del contributo ma individua un criterio per definire, in via presuntiva, il perimetro dei soggetti che, tra quelli operanti nel settore del servizio di trasporto di merci su strada, svolgono servizi connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti e interporti, e che, in quanto tali, sono tenuti alla contribuzione; peraltro le osservazioni pervenute in sede di consultazione sul tema dell’individuazione del limite di 26.000 chilogrammi di capacità di carico non recano l’indicazione di un diverso valore o criterio ragionevolmente utilizzabile;

- RITENUTO** pertanto che non sussistano, anche a seguito dall'interlocazione con gli organismi interpellati, elementi tali da confutare l'adeguatezza del criterio proposto nel documento di consultazione, da adottare in via presuntiva per individuare i soggetti tenuti alla contribuzione che esercitano, in proprio o per conto terzi, servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
- RITENUTO** che le osservazioni riguardanti l'asserita esclusione delle imprese del settore dell'autotrasporto che operano in conto proprio dai soggetti tenuti alla contribuzione, non siano meritevoli di accoglimento in quanto tale esclusione non è prevista; al riguardo si precisa che il riferimento alle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto per conto di terzi, contenuto nel documento posto in consultazione, si limita a richiamare la declaratoria concernente i veicoli di carico superiore ai 26.000 chilogrammi riportata nella sopra citata delibera del Presidente Albo nazionale delle imprese di autotrasporto del 24 ottobre 2018;
- RITENUTO** che le proposte volte ad introdurre un contributo forfettario per determinati settori del trasporto non siano accoglibili in quanto la disposizione normativa di cui al citato articolo 37, comma 6, lettera b), del d.l. n. 109/2018, vincola al fatturato la determinazione della misura del contributo, delle soglie di esenzione e del sistema volto a evitare la duplicazione di contribuzione;
- RITENUTO** che le osservazioni riguardanti l'asserita insufficienza di meccanismi volti a individuare un trattamento equo tra i soggetti nazionali e i soggetti esteri senza stabile organizzazione in Italia, non siano state debitamente circostanziate e adeguatamente motivate e pertanto non risultano suscettibili di ulteriori valutazioni, tenuto conto, fra l'altro, che il meccanismo di contribuzione basato sul volume di affari IVA, applicato dall'Autorità nei confronti degli operatori esteri, ha già consentito alla stessa di incassare i pertinenti contributi;
- RITENUTO** che le osservazioni riguardanti l'asserita inadeguatezza dei meccanismi previsti per evitare la duplicazione di contribuzione e la conseguente proposta di revisione degli stessi non siano condivisibili atteso che il meccanismo risponde adeguatamente all'obiettivo che si prefigge, anche alla luce della disposizione introdotta dall'articolo 16, comma 1, lettera a-ter), del d.l. n. 109/2018; d'altra parte, l'estensione ai contratti diversi da quelli di trasporto amplierebbe indebitamente le esclusioni del fatturato da assoggettare a contribuzione;
- RITENUTO** invece di accogliere l'osservazione volta a escludere dal fatturato rilevante ai fini della contribuzione i ricavi per attività di locazione e di noleggio di navi, attraverso l'introduzione dell'esclusione dei ricavi riferiti alla locazione e al

noleggio di tutti i mezzi di trasporto, in quanto rispondente alla finalità di evitare duplicazioni nella contribuzione, secondo quanto previsto dal sopra richiamato articolo 16, comma 1, lettera a-ter), del d.l. n. 109/2018;

RITENUTO che l'osservazione volta ad escludere dalla contribuzione le imprese poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative non sia condivisibile in quanto l'attività svolta in tali fasi riveste carattere meramente conservativo del patrimonio aziendale ai fini del soddisfacimento dell'interesse dei creditori e che, parimenti, non sia condivisibile l'osservazione relativa all'estensione dell'esenzione alle imprese in perdita di esercizio in quanto essa ha carattere temporaneo e pertanto non è necessariamente sintomatica di una delle cause di scioglimento della società che ne possono precludono la continuità;

RITENUTO che non siano altresì accoglibili le osservazioni pervenute volte ad escludere la voce A5 del conto economico dal fatturato rilevante in quanto tale voce comprende anche contributi in conto esercizio ovvero proventi o plusvalenze da assimilare ai ricavi dell'attività principale e, comunque, rimane confermata la possibilità in capo al soggetto tenuto al versamento del contributo di scomputare i ricavi o proventi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità;

RITENUTO in particolare, che i contributi in conto esercizio, iscrivibili alla voce A5 del conto economico, abbiano natura di integrazione dei ricavi della attività caratteristica o delle attività accessorie, diverse da quella finanziaria, nonché di ricavi derivanti da attività nei confronti di enti pubblici in forza di un contratto di servizio e/o in convenzione, e quindi comunque derivanti dallo svolgimento di attività economica rilevante ai fini dell'assoggettamento al contributo;

RITENUTO di non accogliere le osservazioni volte ad escludere l'imputazione del contributo in capo al Consorzio, in luogo delle consorziate, in quanto il Consorzio è individuato quale titolare del contratto di trasporto e comunque, in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, permane la possibilità per l'impresa consorziata di escludere i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi titolari di contratti di trasporto, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo;

RITENUTO di accogliere, tenuto conto delle più aggiornate stime di fabbisogno per assicurare il funzionamento dell'Autorità nell'anno 2019, l'osservazione finalizzata a mantenere in € 3.000,00 (euro tremila/00) la soglia esentiva con conseguente conferma dell'obbligo di dichiarazione dei propri dati anagrafici ed economici in capo alle imprese operanti nel settore dei trasporti con fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00);

RILEVATA la necessità di garantire ai soggetti interessati un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, tra l'altro, il rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa nella definizione delle modalità di contribuzione, ferma comunque la necessità di ridurre al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, che gli operatori del settore del trasporto da assoggettare a contribuzione in ragione dei presupposti soggetti e oggettivi di legge, e tenuto conto degli esiti della ricognizione di cui alla citata delibera n. 75/2017, nonché delle attività poste in essere successivamente all'adozione della stessa, siano quelli che esercitano le seguenti attività:

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
- b) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
- c) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- d) servizio taxi;
- e) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri;
- f) servizi di trasporto ferroviario di merci, ivi inclusi i servizi di manovra;
- g) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- h) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;
- i) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
- j) servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;

RITENUTO ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti alla contribuzione che esercitano servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, di stabilire un criterio che, in via presuntiva, include i soggetti che, al 31 dicembre 2018, abbiano nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, utilizzando la classificazione di cui alla sopra citata delibera 24 ottobre 2018 del Presidente del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

RILEVATO che dalla natura presuntiva del criterio sopra descritto discende che non sia comunque soggetto al versamento del contributo l'operatore economico che, pur avendo nella propria disponibilità mezzi di capacità di carico di massa complessiva superiore a 26.000 chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, non svolga il servizio

di trasporto in connessione con le suddette infrastrutture, attraverso assi stradali, ivi incluse le autostrade;

RITENUTO

anche alla luce delle valutazioni fin qui esposte e attesa la necessità di assicurare la massima obiettività e trasparenza nell'applicazione del contributo:

- di intendere il fatturato come l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- di consentire l'esclusione dal totale dei ricavi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;

RITENUTO

in via generale, in conformità con il principio di non discriminazione, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, di intendere il fatturato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta;

RITENUTO

di dover considerare - per i soli soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e merci (i vettori aerei) ed al fine di evitare una diversità di trattamento tra le imprese italiane e quelle estere non soggette, in quanto tali, alle norme contabili italiane - il fatturato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono, per il trasporto passeggeri: (i) trasporto

nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. n. 633/72) – aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/72; per il trasporto di merci: (i) trasporto rilevante ai fini iva nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22% - aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/72. In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all’estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia;

RITENUTO di dover considerare - per i soli soggetti operanti nel trasporto di passeggeri e/o merci che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, ad esclusione delle imprese di cabotaggio - il fatturato come sopra indicato riparametrato in relazione al numero di passeggeri e/o merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano rispetto al numero totale di passeggeri e/o merci imbarcati e/o sbarcati risultanti dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera;

RITENUTO al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, conformemente all’articolo 37, comma 6, lettera b), del d.l. n. 201/2011, come da ultimo modificata dal comma 1, lettera a-ter), dell’articolo 16 del d.l. n. 109/2018, di consentire l’esclusione dal totale dei ricavi: (i) dei ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, dei ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) dei ricavi derivanti dall’attività di locazione e di noleggio di mezzi di trasporto;

RITENUTO di dovere determinare, per assicurare il gettito complessivo necessario al fabbisogno stimato per l’anno 2019, l’aliquota nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge, con riserva di riduzione della stessa nel caso in cui in corso d’anno, alla luce di quanto sopra esposto, si registri un gettito da contribuzione significativamente superiore alle esigenze di funzionamento dell’Autorità come determinate nel Bilancio di previsione 2019, derivante dal settore dell’autotrasporto;

RITENUTO di stabilire per l’anno 2019 che il versamento non sia dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto dalla presente delibera - pari od inferiori alla soglia di € 3.000,00 (tremila/00), ritenuta congrua in ragione

del principio di economicità dell'azione amministrativa inerente all'applicazione del prelievo;

RITENUTO di prevedere l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante o, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in capo al rappresentante fiscale o direttamente al soggetto estero mediante identificazione diretta, delle imprese assoggettate a contribuzione con un fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) in relazione all'anno 2019, fermo restando il potere sanzionatorio dell'Autorità in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero;

RITENUTO di prevedere espressamente che la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
 - a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
 - b) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
 - c) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
 - d) servizio taxi;
 - e) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri;
 - f) servizi di trasporto ferroviario di merci, ivi inclusi i servizi di manovra;
 - g) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
 - h) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;
 - i) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
 - j) servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.
2. Sono individuate, in via presuntiva, quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui alla precedente lettera j), e, in quanto tali soggette alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2018, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico,

con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.

3. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.
4. In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio.
5. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2018. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.

Articolo 2

Misura del contributo

1. Per l'anno 2019, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'articolo 1, è fissato nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge.
2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
3. Dal totale dei ricavi potranno essere esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.
4. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

5. Dal totale dei ricavi potranno essere esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.
6. Il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 3.000,00 (euro tremila/00), individuato quale soglia di esenzione.
7. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972. In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
8. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo delle diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all'estero.

Articolo 3

Termini e modalità di versamento

1. Per l'anno 2019 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 30 aprile 2019 e quanto al residuo entro e non oltre il 31

ottobre. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.

2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

Articolo 4 Dichiarazione

1. Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente articolo 1 con un fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00), entro il 30 aprile 2019, dichiara all'Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando notizia a quest'ultima dell'avvenuto versamento.
2. La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 5 Disposizioni finali

1. La presente delibera è sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una volta divenuta esecutiva, sarà pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
2. Il Segretario Generale dell'Autorità effettua gli atti necessari per dare esecuzione alla presente delibera anche attraverso istruzioni tecniche da fornire agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 19 dicembre 2018

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
Andrea Camanzi